

**REGIONE SICILIA**  
**Azienda Ospedaliera**  
**di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione**  
**"GARIBALDI"**  
**Catania**

24 MAG. 2022

DELIBERAZIONE N. 729 del \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Pagamento delle spese legali liquidate nella sentenza n. 1532/2021 del Tribunale di Catania in favore della controparte G.F. (n. rif.60/2021)

Proposta N° 581 del 23/05/2022

**STRUTTURA PROPONENTE**  
**Servizio Legale e contenzioso**

L'istruttore

Il Responsabile del Procedimento  
*Dott. Claudio Cormaci*

Il Dirigente Avvocato  
*Avv. Carmelo Ferrara*

**Registrazione Contabile**

Budget Anno 2022 Conto 20010000220 Importo €10.166,00 Aut. 111

Budget Anno \_\_\_\_\_ Conto \_\_\_\_\_ Importo \_\_\_\_\_ Aut. \_\_\_\_\_

**NULLA OSTA**, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile  
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale  
*(dott. Giovanni Luca Roccella)*

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,  
il **Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola**,  
nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

con l'assistenza del Segretario, dott. \_\_\_\_\_ ha adottato la seguente deliberazione  
*Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi*

## **Il responsabile del Servizio Legale e contenzioso**

**Premesso che**, con atto deliberativo n. 2345 del 04/09/2013 è stato conferito incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Elio Signorelli del Foro di Catania al fine di attivare tutte le procedure giudiziarie nei confronti dell'Avv. G.F., legale incaricato da questa Azienda nel corso del giudizio contro D.G., dirette all'accertamento della responsabilità professionale connessa alla sofferenza economica patita da questa ARNAS a seguito dell'esecuzione della sentenza n. 4170/2011 emessa dal Tribunale di Catania, nonché dell'eventuale recupero delle somme già corrisposte con deliberazione n. 1880/2013;

**Che** con sentenza n. 1532/2021, pubblicata il 09/04/2021, il Tribunale di Catania ha rigettato le domande proposte dall'ARNAS Garibaldi di Catania ed in parziale accoglimento delle domande di parte convenuta, ha condannato l'ARNAS al pagamento, in favore dell'Avv. G.F., della somma di € 12.709,00 oltre IVA e CP e rimborso forfettario spese generali, detratto l'acconto ricevuto, oltre al pagamento delle spese processuali che ha liquidato in € 8.500,00 oltre IVA e CPA e spese generali in favore dell'Avv. G.F. ed € 6.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali in favore della compagnia assicurativa chiamata in garanzia;

**Che**, avverso la suindicata sentenza resa dal Tribunale di Catania n. 1532/2021, l'ARNAS Garibaldi ha interposto gravame, conferendo l'incarico per continuità difensiva, all'Avv. Elio Antonio Signorelli, giusto atto deliberativo n. 460 del 23/04/2021;

**Che** con pec del 21/04/2021 prot. 7054, il difensore di G.F. ha sollecitato nell'interesse del suo assistito il pagamento delle somme liquidate in sentenza determinando un importo che, come da nota del legale dell'azienda "*..non trovano assoluta corrispondenza con quanto disposto in sentenza..*";

**Che** la Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 775/2022, pubblicata il 13/04/2022, ha rigettato l'appello, compensando le spese del secondo grado di giudizio e condannato l'appellante al pagamento del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;

**Che** con pec del 15/04/2022 l'avvocato dell'azienda ha comunicato che "*...il legale dell'Avv. F., Avv. F. S., ha inviato una PEC al sottoscritto, quale legale dell'Azienda, con la quale, a seguito della statuizione d'appello di conferma della sentenza di primo grado, formula invito, mio tramite, all'Azienda Garibaldi per il pagamento delle somme dovute all'Avv. F. G. in forza della sentenza n.1532/2021, minacciando, che decorso infruttuosamente gg. 3 dalla ricezione della predetta nota PEC, sarà avviata la riscossione coattiva del credito.*";

**Che** alla richiesta di controparte, il responsabile del servizio legale ha prontamente riscontrato con email in pari data che "*..l'azienda darà esecuzione spontanea alla decisione di primo grado senza che sia necessario avviare alcuna azione esecutiva.*" e "*...trattandosi di competenze professionali liquidate in euro 12.709,00 andrà emessa per la restante quota ancora dovuta fattura elettronica che ammonta al lordo delle ritenute di legge ad €5.588,421 (di cui €3.830,00 per competenze residue €143,20 Casa al 4% Euro 597,48 spese generali al 15% ed €1.007,74 per IVA al 22)*". In relazione alle spese processuali liquidate con la citata sentenza in favore dell'avvocato F. G. (€8.500 oltre accessori di legge) verranno corrisposte direttamente al legale previo semplice progetto di fattura."

**Che** con successiva email del 10/05/2022 il servizio legale, non avendo ottenuto alcuna risposta da controparte ha nuovamente richiesto al legale dell'azienda di sollecitare il difensore della parte precisando che "*.... con riguardo alle somme attribuite a titolo di spese processuali non sussistono problemi trattandosi di rimborso in favore del legale, mentre abbiamo la necessità di conoscere il regime fiscale di cui beneficia il legale ai fini della determinazione del compenso lordo per determinare le trattenute di legge (iva e ritenuta acconto). Si chiede pertanto di voler sollecitare controparte a voler chiarire gli aspetti di natura fiscale unitamente ai dati identificativi per eseguire il pagamento. Si precisa che in assenza di riscontro non potrà essere disposto il pagamento delle sole competenze professionali.*"

**Che**, controparte seppur compulsata, ancora una volta, non ha inteso dare risposta alcuna alle richieste dell'azienda disposta a dare pronta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Catania n. 1532/2021;

**Che** con proposta deliberativa del 20/05/2022 n.581 è stato preso atto della sentenza n. 1532/2021 resa dal Tribunale di Catania e della successiva pronuncia della Corte di Appello di Catania n. 775/2022 ed in parziale esecuzione ai citati provvedimenti sono state corrisposte in favore del professionista le residue competenze professionali;

**Che** in seno alla citata delibera è stata prevista la refusione delle spese processuali da disporsi con successivo atto deliberativo;

**Ritenuto**, che con sentenza n. 1532/2021 del Tribunale di Catania l'azienda è stata condannata alla refusione in favore della parte delle spese processuali liquidate in € 8.500,00 (oltre accessori);

**Ritenuto**, pertanto, per evitare ulteriori aggravii economici, è interesse dell'azienda eseguire il provvedimento n. 1532/2021 anche in relazione alle spese legali e nell'impossibilità di determinare il regime fiscale per le trattenute di legge, il rimborso in favore della parte G.F. è eseguito in regime fiscale semplificato, salvo riconoscere, previa richiesta del professionista, l'IVA dovuta nei termini di legge;

**Ritenuto**, pertanto, di corrispondere alla parte G.F. a titolo di spese legali la somma di euro 10.166,00 comprensiva di CPA al 4% e Spese Generali al 15% calcolate sulle competenze di €8.500,00 liquidate dal Tribunale nella sentenza 1532/2021;

**Ritenuto**, pertanto, in esecuzione della sentenza n. 1532/2021 del Tribunale di Catania, autorizzare il rimborso in favore dell'avvocato G. F. delle spese legali relative al giudizio del tribunale di Catania RG 2833/2014 per complessivi €10.166,00 (di cui € 8.500,00 per competenze, € 1.275,00 per spese generali, € 391,00 per cassa previdenziale) da prelevarsi dal conto economico 20010000220 anno 2022 (spese per liti, arbitraggi e risarcimenti);

**Ritenuto** di dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere al pagamento in favore dell'Avv. G.F., sul conto indicato dal legale del professionista nella nota pec del 21/04/2021 prot.7054, della somma di €10.166,00 (di cui € 8.500,00 per competenze, € 1.275,00 per spese generali, € 391,00 per cassa previdenziale) e di provvedere, in caso di richiesta, al pagamento dell'IVA dovuta nei termini di legge;

**Ravvisata**, quindi, l'urgenza e l'indifferibilità del presente atto, stante l'obbligo di provvedere prontamente alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di condanna, anche al fine di evitare aggravii di spesa dovuti ad una possibile esecuzione forzata;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012;

#### **PROPONE**

**Per le motivazioni descritte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:**

**Dare atto** che con sentenza n. 1532/2021 del Tribunale di Catania l'azienda è stata condannata alla refusione in favore della parte delle spese processuali liquidate in € 8.500,00 (oltre accessori);

**Dare atto** che, per evitare ulteriori aggravii economici, è interesse dell'azienda eseguire il provvedimento n.1532/2021 anche in relazione alle spese legali e nell'impossibilità di determinare il regime fiscale per le trattenute di legge, il rimborso in favore della parte G.F. è eseguito in regime fiscale semplificato, salvo riconoscere, previa richiesta del professionista, l'IVA dovuta nei termini di legge;

**Pagare** alla parte G.F. a titolo di spese legali la somma di euro 10.166,00 comprensiva di CPA al 4% e Spese Generali al 15% calcolate sulle competenze di €8.500,00 liquidate dal Tribunale nella sentenza 1532/2021;

**Autorizzare**, in esecuzione della sentenza n. 1532/2021 del Tribunale di Catania, il rimborso in favore dell'avvocato G. F. delle spese legali relative al giudizio del tribunale di Catania RG 2833/2014 per complessivi €10.166,00 (di cui € 8.500,00 per competenze, € 1.275,00 per spese generali, € 391,00 per cassa previdenziale) da prelevarsi dal conto economico 20010000220 anno 2022 (spese per liti, arbitraggi e risarcimenti);


**Dare mandato** al Settore Economico Finanziario di provvedere al pagamento in favore dell'Avv. G.F., sul conto indicato dal legale del professionista nella nota pec del 21/04/2021 prot.7054, della somma di €10.166,00 (di cui € 8.500,00 per competenze, € 1.275,00 per spese generali, € 391,00 per cassa previdenziale) e di provvedere, in caso di richiesta, al pagamento dell'IVA dovuta nei termini di legge;

**Munire** la presente della clausola di immediata esecuzione, al fine di evitare aggravii di spesa dovuti alla probabile esecuzione forzata.

**Allegati sottratti alla pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy:**

- atto deliberativo n. 460 del 23/04/2021;
- Sentenza emessa dal Tribunale di Catania n. 1532/2021;
- Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania n. 775/2022;
- Atto deliberativo 95 del 31/01/2017

Il Dirigente Responsabile Servizio Legale e contenzioso  
Avv. Carmelo Ferrara



**IL DIRETTORE GENERALE**

**Preso atto** della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Preso Atto** della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale

**DELIBERA**

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Avvocato e, pertanto di:

**Dare atto** che con sentenza n. 1532/2021 del Tribunale di Catania l'azienda è stata condannata alla refusione in favore della parte delle spese processuali liquidate in € 8.500,00 (oltre accessori);

**Dare atto** che, per evitare ulteriori aggravii economici, è interesse dell'azienda eseguire il provvedimento n.1532/2021 anche in relazione alle spese legali e nell'impossibilità di determinare il regime fiscale per le

trattenute di legge, il rimborso delle spese legali in favore della parte G.F. è eseguito in regime fiscale semplificato, salvo riconoscere, previa richiesta del professionista, l'IVA dovuta nei termini di legge;

**Pagare** alla parte G.F. a titolo di spese legali la somma di euro 10.166,00 comprensiva di CPA al 4% e Spese Generali al 15% calcolate sulle competenze di €8.500,00 liquidate dal Tribunale nella sentenza 1532/2021;

**Autorizzare**, in esecuzione della sentenza n. 1532/2021 del Tribunale di Catania, il rimborso in favore dell'avvocato G. F. delle spese legali relative al giudizio del tribunale di Catania RG 2833/2014 per complessivi €10.166,00 (di cui € 8.500,00 per competenze, € 1.275,00 per spese generali, € 391,00 per cassa previdenziale) da prelevarsi dal conto economico 20010000220 anno 2022 (spese per liti, arbitraggi e risarcimenti);

**Dare mandato** al Settore Economico Finanziario di provvedere al pagamento in favore dell'Avv. G.F., sul conto indicato dal legale del professionista nella nota pec del 21/04/2021 prot.7054, della somma di €10.166,00 (di cui € 8.500,00 per competenze, € 1.275,00 per spese generali, € 391,00 per cassa previdenziale) e di provvedere, in caso di richiesta, al pagamento dell'IVA dovuta nei termini di legge;

**Munire** la presente della clausola di immediata esecuzione, al fine di evitare aggravii di spesa dovuti alla probabile esecuzione forzata.


Il Direttore Amministrativo  
(dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario  
(dott. Giuseppe Giammanco)



Il Direttore Generale  
(dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario

Dot. ssa Maria Antonietta Li Casti



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

\_\_\_\_\_ e ritirata il giorno \_\_\_\_\_

L'addetto alla pubblicazione

\_\_\_\_\_

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal

\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito

dall'art.53 L.R. n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania \_\_\_\_\_

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

\_\_\_\_\_